

Esperti esterni ed emergenza Covid-19: è possibile risolvere il contratto?

Data: 08/05/2020

Area Tematica: Autonomia gestionale e finanziaria

Argomenti: [Personale: esperti esterni](#)

Keywords: [#pbb](#) [#esperto](#) [#pon](#) [#pagare](#) [#prosecuzione](#) [#distanza](#) [#famiglia](#) [#risoluzione](#) [#argilla](#) [#progetto](#) [#contratto](#)

Domanda

Si chiede cortesemente risposta al seguente quesito relativo a contratti stipulati con esperti esterni, prima dell'emergenza sanitaria in atto.

Essi si dividono in due categorie:

- Contratti con esperti esterni in orario curricolare, pagati dall'Istituzione scolastica, per i quali non si ha più interesse alla prosecuzione, in quanto validi e utili a livello didattico e formativo se svolti in presenza (es. realizzazione di un conio in argilla, video maker ecc.)
- contratti con esperti esterni in orario extracurricolare, pagati con contributo delle famiglie, per i quali è divenuta impossibile la prosecuzione (es. attività sportive, lezioni di musica d'insieme ecc.).

Si chiede se è possibile ed in che forma la risoluzione degli stessi. Quali i riferimenti normativi da citare? Come procedere di fronte alle richieste degli esperti di continuare l'attività? Per il compenso si procederà al pagamento delle sole ore effettuate, ma come regolarsi con il pagamento da parte delle famiglie?

Risposta

In merito al quesito posto si rende necessaria una preliminare precisazione sulla distinzione, di cui si fa cenno nel quesito, tra contratti "pagati dall'istituzione scolastica" e contratti "pagati con contributo delle famiglie".

Si osserva, infatti, che, per quanto concerne l'attività di un esperto esterno nell'ambito di un Progetto PTOF deliberato dalla scuola, il progetto stesso, e quindi il compenso ai soggetti che dovranno fornire la prestazione, potrà essere finanziato dalle famiglie ma nel senso che le famiglie stesse versano alla scuola un contributo finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto; finanziamenti che entreranno nel bilancio della scuola che poi provvederà alla selezione (secondo le norme vigenti di cui all'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001) ed al pagamento dell'esperto.

Non si tratterà quindi di contratti stipulati "per conto delle famiglie" ma di attività contrattuale interamente riconducibile alla scuola che dovrà osservare le norme in tema di conferimento di incarichi ad esperti esterni.

In merito alla situazione descritta nel quesito la scuola ha valutato l'impossibilità di proseguire (anche eventualmente nella forma a distanza) l'attività degli esperti.

Sulla eventuale prosecuzione non si rinviene ad oggi indicazioni specifiche da parte del Ministero. Sul sito dell'ANQUAP è stata riportata la risposta che l'Indire ha fornito in merito ai PON FSE avviati.

Più specificamente veniva chiesto se potesse essere utilizzato il sistema della Didattica a distanza, già messa in atto dall'Istituto per le ore curricolari, in riferimento ai moduli per i quali sono stati selezionati esperti interni.

E' stato risposto che in raccordo con le Autorità comunitarie si stanno valutando le eventuali modalità e condizioni per poter consentire l'erogazione della didattica a distanza nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Non appena la Commissione si sarà espressa verranno date indicazioni alle istituzioni scolastiche.

Quanto sopra in riferimento ai PON, seppur con riferimento alle ore non curricolari.

Più in generale, a nostro avviso, le attività degli esperti potrebbero essere continuate anche a distanza che, allo stato attuale, rappresenta la modalità ordinaria delle attività didattiche.

Dovrà essere data tracciabilità all'attività dell'esperto e alla partecipazione degli studenti; di conseguenza sarà retribuibile e rendicontabile anche la docenza dell'esperto esterno.

Ovviamente si tratta della nostra risposta allo stato attuale in mancanza di indicazioni specifiche del Ministero o dell'Autorità di Gestione per quanto concerne i PON.

Per quanto concerne la proroga ricordiamo che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per quanto concerne i contratti con gli esperti esterni, prevede che l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Ciò premesso, in riferimento al quesito posto potremmo avere le seguenti situazioni:

- esperti già contrattualizzati che ancora non hanno iniziato l'attività: molto dipende da come il progetto è stato

formulato. Diamo infatti per scontato che l'esperto, qualora dovesse ricevere una risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta (non molto diversamente da quanto sta accadendo per i viaggi di istruzione, nei termini di cui all'art. 1463 C.C.), tenterebbe di sostenere che in realtà la sua prestazione non è divenuta impossibile, ma solo temporaneamente impossibile (art. 1256 C.C.); in questo caso, per replicare correttamente la scuola dovrebbe avere argomenti che "legano" il progetto ad una peculiarità non rimandabile, ovvero ad elementi propri della singola classe e del percorso formativo. La soluzione possibile resta quindi la risoluzione per impossibilità, tramite comunicazione all'esperto;

- quanto agli esperti contrattualizzati che hanno iniziato ma non concluso l'attività, pare equo liquidarli pro quota (e il contratto prevedeva pagamento orario dovranno essere pagate solo le ore effettivamente prestate) e procedere alla risoluzione per il resto, nei termini di cui al capo precedente;

- quanto agli esperti non contrattualizzati, pare possibile la revoca del provvedimento di "aggiudicazione" (virgolette d'obbligo) dell'incarico, a prescindere dall'evidenza pubblica o meno della selezione ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.